

Riservato all'Ufficio
n. _____
data _____

Al Servizio Tributi
del Comune di Fontanellato
Piazza Matteotti n. 1
43012 Fontanellato

OGGETTO: NUOVA IMU (Imposta Municipale Unica) – Modello per ravvedimento operoso.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____

residente a _____ Via _____ n. _____ int. _____

in qualità di rappresentante della società/ente/condominio _____

codice fiscale _____ con sede a _____

Via _____ n. _____ int. _____

COMUNICA

- di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs, 158/2015 e **dall'art. 10 bis del D.L. n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019**, in riferimento all'imposta _____ :

PROSPETTO

TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE DA APPLICARE
Pagamento di acconto o saldo entro il 14° giorno successivo alla data di scadenza	(0,10% per ciascun giorno di ritardo) Ravvedimento sprint
Pagamento di acconto o saldo dal 15° al 30° giorno successivo alla data di scadenza	(1,5%) Ravvedimento breve
Pagamento di acconto o saldo dal 31° al 90° giorno successivo alla data di scadenza	(1,67%) Ravvedimento intermedio
Mancato/Parziale pagamento di acconto o saldo (in presenza di dichiarazione corretta) entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno) relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.	(3,75%) Ravvedimento lungo

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	(4,28%) oltre l'anno ma entro i due anni
Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	(5%) oltre i due anni ma entro i cinque
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (30 settembre) è possibile presentare la dichiarazione rettificativa della denuncia infedele e pagare il maggior tributo scaturito dalla rettifica applicando la sanzione del	5,55%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione è possibile presentare la dichiarazione rettificativa della denuncia infedele e pagare il maggior tributo scaturito dalla rettifica applicando la sanzione del	6,25%
Omessa dichiarazione entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU (30 settembre).	10% con un minimo di € 5,00

Per effetto del comma 769 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019) il termine di presentazione delle dichiarazioni IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

- di avere provveduto al versamento in data _____ della complessiva somma di
 € _____ così calcolata:

Tributo € _____

Sanzione ridotta € _____

Interessi € _____

_____, li _____

 (Firma)

Allegati: copia F24 quietanzato

Calcolo degli interessi per ritardato pagamento

Gli interessi devono essere calcolati sul tributo dovuto, al tasso legale annuo*, dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, fino al giorno in cui viene effettuato il pagamento, secondo la seguente formula dell'interesse commerciale:

interesse = importo del tributo dovuto x tasso legale di interesse x numero dei giorni di ritardato versamento : 36500

***dall' 1.01.2015 il tasso d'interesse legale è lo 0,50. (Decreto del Mef del 11.12.2014)**

***dall' 1.01.2016 il tasso d'interesse legale è lo 0,20. (Decreto del Mef del 11.12.2015)**

*** dall' 1.01.2017 il tasso d'interesse legale è lo 0,10. (Decreto del Mef del 7.12.2016)**

*** dall'1.01.2018 il tasso d'interesse legale è lo 0,30. (Decreto del Mef del 13.12.2017)**

*** dall'1.01.2019 il tasso d'interesse legale è lo 0,80 (Decreto del Mef del 12.12.2018)**

*** dall'1.01.2020 il tasso d'interesse legale è lo 0,05 (Decreto del Mef del 12.12.2019)**

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta, da eseguire entro i termini anzidetti, contestualmente al versamento dell'imposta e degli interessi per ritardato pagamento.

Il versamento degli importi risultanti dal calcolo del ravvedimento (*imposta, sanzione e interessi*), deve essere effettuato utilizzando il **modello F24** barrando la casella "**rav**" dell'apposita sezione "*I.M.U. e altri tributi locali*".

Le sanzioni e gli interessi devono essere versati, unitamente al tributo, utilizzando lo stesso codice previsto per il versamento del tributo